



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 873 del 2021, proposto da Lega Italiana Protezione Uccelli-(Lipu) Odv, Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Puglia non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Ministero della Transizione Ecologica non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia 2 agosto 2021, n. 1294, recante ad oggetto <<Stagione venatoria 2021/2022: pre-apertura>>, nella parte in cui "al fine di consentire la preapertura della stagione venatoria..... in deroga alle previsioni dell'approvando calendario venatorio ha autorizzato la pre-apertura della caccia alla tortora (Streptopelia turtur) nei giorni 01 e 05 settembre 2021.*

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che

la predetta istanza è stata giustificata dall'imminenza della disposta preapertura della caccia alla tortora selvatica (1 e 5 settembre p.v.);

la preapertura – vale a dire l'apertura della caccia alla specie (tortora) – costituisce facoltà prevista dalla legge, a cui va pertanto riservata l'opportuna valutazione volta a contemperare l'interesse privato con quello pubblico nonché le implicazioni, anche in relazione ai flussi migratori, che tale opzione comporta in termini di compromissione dell'ecosistema faunistico e di conservazione della specie interessata;

peraltro la determinazione impugnata - diffusamente motivata, anche con riferimento a quanto previsto nel “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) per il periodo 2018/2028 – Commissione Europea”, nell'ambito della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso - concerne varie specie oltre la tortora, si connota per il ridotto impatto naturalistico stante le prescritte limitazioni dell'attività venatoria, anche nella durata -una giornata e mezza, tra l'altro non continuative – appare finalizzata anche alla conseguente valutazione del detto prelievo adattivo (v. delibera n. 1293/2021 su bollettino ufficiale regionale n. 100/2021 pag. 51786 ultimo preambolo);

in definitiva il pregiudizio lamentato - per quanto sopra di carattere parziale e circoscritto, nell'entità e nella durata - non è suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede monocratica;

P.Q.M.

RESPINGE la ripetuta istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale della causa la camera di consiglio del 22 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Bari il giorno 25 agosto 2021.

**Il Presidente**  
**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.